

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS;

componenti: Simonetta ROSA (relatore), Gemma TRAMONTE, Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Andrea ZACCHIA, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Rosario SCALIA.

nell'adunanza del 17 aprile 2014

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;

visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

visto il decreto direttoriale del Comando Generale della Guardia di Finanza, prot.n. 34239/13 del 27 novembre 2013, concernente l'approvazione dell'atto aggiuntivo n. 637 dell'8 novembre 2013 al contratto n. 129 del 17 dicembre 2007 con la SEATEK S.p.A., per la manutenzione ordinaria di motori marini;

visto il rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze n. 6245 del 27 febbraio 2014;

vista la risposta dell'Amministrazione pervenuta all'Ufficio di controllo il 27 marzo 2014 (prot. Corte dei conti n. 8958);

vista la relazione n. 38272294 del 9 aprile 2014, con cui il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento all'Organo collegiale della pronuncia sulla legittimità del citato provvedimento;

vista la nota n. 38288432 in pari data, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, condividendo la richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito alla Sezione il sopracitato atto;

vista l'ordinanza in data 10 aprile 2014, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato, per il giorno 17 aprile 2014, il Collegio per l'esame della questione proposta;

vista la nota n. 0010424-11/04/2014-SCCLA-Y26PREV-P, con cui il dirigente della Segreteria ha comunicato la convocazione dell'adunanza al Comando Generale della Guardia di Finanza e al Ministero dell'economia e delle finanze;

udito il relatore, Consigliere Simonetta ROSA;

interventuti, in rappresentanza del Comando Generale della Guardia di Finanza il Col. Maurizio MASSARINI (dirigente) e il Maggiore Vincenzo CANTORE per il VI Reparto, il Col. Giuseppe CUZZOCREA (dirigente) e il Maggiore Silvio MANGONE per l'Ufficio Approvvigionamenti.

Con l'assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretaria di udienza.

Ritenuto in

FATTO

1. In data 23 gennaio 2014 è pervenuto, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il decreto del Comandante in Seconda del Comando Generale della Guardia di Finanza (prot. Corte dei conti n. 225 del 23 gennaio 2014), di approvazione dell'atto aggiuntivo n. 637 di rep. dell'8 novembre 2013 al contratto n. 129 di rep. del 17 febbraio 2007, con il quale si stabilisce:

a) il prolungamento dell'efficacia del contratto n. 129 sino al 31 dicembre 2016;

b) la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse residue su tale contratto (pari a € 1.174.9,00 su una spesa originaria complessiva di € 1.565.918,90) con incremento dell'efficienza della flotta, attraverso il minor ricorso all'impiego delle maestranze della Società contraente per l'effettuazione degli interventi per i quali è stata attuata la predetta politica di "insourcing";

c) la conseguente rifinalizzazione delle risorse residue per i soli interventi manutentivi o correttivi di livello superiore, che il Corpo attualmente non è in grado di svolgere in "insourcing", ovvero per

l'acquisto di ricambistica;

d) l'imputazione dell'importo residuo interamente a "*quota non programmata*", utilizzabile per l'acquisizione di attività di manutenzione ovvero di ricambistica – ai prezzi individuati nell'offerta della Società (che costituisce allegato all'atto negoziale *de quo*) – a seconda delle esigenze dell'Amministrazione nelle diverse annualità di durata del contratto.

Nel provvedimento di cui trattasi è specificato che le variazioni ivi riportate non comportano per l'Amministrazione oneri contrattuali in aumento o in diminuzione, rispetto alla spesa prevista per il contratto cui accede l'atto aggiuntivo.

2. Il Magistrato istruttore, con foglio di osservazioni n. 6245 del 27 febbraio 2014, ha chiesto chiarimenti all'Amministrazione in ordine:

a) alla quantificazione della spesa con riferimento alla quota riferita agli interessi (€ 390.952,00);

b) al percorso logico-giuridico, soprattutto in relazione al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.), che ha ispirato la decisione di affidare, attraverso un contratto denominato "*atto aggiuntivo*", in via diretta un nuovo contratto al medesimo fornitore, senza che si adottasse l'iter prescritto dalla normativa sulla trasparenza;

c) al richiamo all'art. 119 del r.d. n. 827/1924, che non appare congruente, così come non apparirebbe congruente il *nomen iuris* utilizzato per la formulazione di quello che, di fatto, costituisce un nuovo affidamento contrattuale per la durata di tre anni e non un atto aggiuntivo in senso stretto, la cui funzione non appare rinvenirsi nel

provvedimento in esame. Si sottolineava, inoltre, che la somma assegnata a copertura della spesa supera di ben 2/3 l'importo originariamente quantificato, poiché nell'arco di sette anni di durata del precedente contratto sono stati utilizzati soltanto € 500.000,00 circa;

d) infine, è stato chiesto all'Amministrazione di far conoscere le motivazioni per le quali è stata operata la scelta di rinnovare di ulteriori tre anni un contratto avente ad oggetto un quantitativo di prestazioni che, per tutta la durata del precedente contratto, non sono state espletate neppure per la metà del *quantum* affidato.

3. Alle richieste dell'Ufficio l'Amministrazione ha dato riscontro con una articolata nota pervenuta alla Corte il 27 marzo 2014 (prot. C.d.c. n. 8958), con la quale, premessa una descrizione della fonte normativa alla base del contratto principale (art. 1, comma 93 della legge n. 266/2005), si è risposto come segue ai singoli punti su richiamati:

a) la previsione di una quota di interessi è da ricondurre a quanto disposto all'art. 1, comma 93 della citata legge "266", che ha consentito il pagamento della fornitura, alternativamente attraverso erogazioni dirette o tramite il ricorso allo strumento finanziario del mutuo.

La normativa di settore (*art. 4, comma 177-bis della legge n. 350/2003; art. 1, commi 511 e 512 della legge n. 296/2006; circolare esplicativa n. 15 del 28 febbraio 2007 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha indicato le procedure da seguire per l'utilizzo dei contributi pluriennali; art. 30, comma 3, lett. a), della legge n. 19/2009*), prevede l'accesso al mutuo bancario, con oneri a carico dello Stato, a condizione che l'impresa proceda alla fatturazione e che vi

sia incapienza rispetto alla quota erogabile direttamente. Si tratta di condizioni che devono avverarsi contestualmente.

Prosegue l'Amministrazione precisando che, non essendo state emesse fatture eccedenti la quota erogabile direttamente, non è stato fatto ricorso alla facoltà di concludere contratti di mutuo e che la somma destinata al pagamento di eventuali interessi (pari a circa € 390.962,90) potrà essere utilizzata solo nel caso di stipula di uno o più contratti di mutuo entro il 2016, termine ultimo di scadenza del contratto *de quo*, in presenza dell'avverarsi delle condizioni su richiamate;

b) la decisione di addivenire alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto n. 129/2007 è da ricondurre alla volontà di razionalizzare l'utilizzo delle risorse residue, con un incremento dell'efficienza della flotta attraverso il minor ricorso all'impiego delle maestranze della Società contraente, effettuando interventi per i quali è stata attuata, nel tempo, una politica di "*insourcing*". Nell'ottica del contenimento della spesa, di cui ai dd.ll. nn. 52 e 95 del 2012, anche attraverso l'organizzazione di corsi specialistici destinati al personale del Corpo addetto alla manutenzione presso i Reparti navali, si è inteso non attingere alle risorse previste in contratto, destinandole esclusivamente agli interventi di livello superiore.

E' stato, pertanto, possibile rifinalizzare le risorse così risparmiate, destinandole ai soli interventi manutentivi o correttivi che il personale del Corpo non è in grado di svolgere in "*insourcing*", ovvero all'acquisto di ricambistica.

Tenuto conto di quanto descritto, il presupposto normativo dell'atto

in esame è stato rinvenuto nell'art. 311, comma 2, lett. a) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), il quale dispone che la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto per *"esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari"* da rinvenire, nel caso di specie, nella esigenza di efficientamento della spesa imposta dalla normativa in materia di finanza pubblica (c.d. *spending review*).

Con particolare riferimento alle osservazioni dell'Ufficio relative al rispetto degli obblighi di trasparenza, nella risposta al rilievo istruttorio, è stato precisato *"che - comunque- la stipula del contratto originario è avvenuta essa stessa mediante il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto la Società Seatek S.p.A. di Annone Brianza (LC) è produttrice degli omonimi motori marini ed unica in campo nazionale e comunitario in grado di effettuare le lavorazioni sui medesimi secondo le esigenze e gli standard richiesti dall'Amministrazione.*

Ne deriva che, qualora non si fossero concretizzate le ipotesi di cui all'art. 311, comma 2, lett. a) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e si fosse reso necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto, avente il medesimo oggetto del precedente, le circostanze testé rappresentate avrebbero legittimato l'Amministrazione alla contrattazione diretta con il citato operatore economico";

c) il richiamo, nel decreto di approvazione dell'atto aggiuntivo, all'art. 119 del r.d. n. 827/1924 - a mente del quale, in materia di aggiunte e

variazioni ai contratti stipulati, *“tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate dall’autorità competente ad approvare il contratto”* - non costituisce presupposto normativo dell’atto, bensì solo l’indicazione della procedura da seguire affinché l’atto stesso produca i suoi effetti;

d) relativamente al *nomen iuris* attribuito all’atto negoziale (n.d.r. atto aggiuntivo), lo stesso è da ricondurre alla necessità di dare attuazione alla normativa in materia di riduzione della spesa – di cui si è detto sub punto b).

Tale scelta risponde alla necessità di assicurare, senza soluzione di continuità, *“l’operatività delle vedette velocissime classe «V.6000», che costituiscono per il Corpo le piattaforme navali indispensabili per l’immediato intervento di intercettazione in mare di imbarcazioni sospette. Dalla citata rivisitazione (in linea con le citate disposizioni sulla c.d. «spending review» e, quindi, del citato art. 311, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 207/2010 in tema di variazioni contrattuali) deriva – conseguentemente – lo slittamento dei termini contrattuali per un ulteriore periodo di tre anni fino al 31.12.2016”*;

e) la scelta di prorogare di ulteriori tre anni il contratto principale, nonostante nel corso dell’esecuzione dello stesso, non siano state eseguite prestazioni per neppure la metà del *quantum* affidato, è da ricondurre alle seguenti circostanze:

“(1) la Seatek S.p.A. dal 2007 ha avviato la produzione in serie del nuovo propulsore endotermico da 720 HP, evoluzione del precedente e adatto a sostituirlo senza particolari problematiche sulle vedette della

classe «V.6000». Pertanto, nell'ambito dei lavori sul riordino del comparto aeronavale, è stato deciso - tra l'altro - l'utilizzo di fondi stanziati da leggi speciali per la stipula di contratti finalizzati alla gestione dei motori marca "Seatek" imbarcati sulle unità navali del Corpo. L'attività di cui sopra ha mirato ad ottenere, oltre al rinnovamento tecnologico del parco motori imbarcati sulle unità navali classe "V.6000" (n. 46 motori complessivi), anche la loro successiva completa manutenzione;

(2) a tal fine, in data 17.12.2007, sono stati stipulati, con la Seatek S.p.A., a valere su fondi stanziati dalla menzionata Legge n. 266/2005, i contratti nn.:

(a) 130 di rep., finalizzato alla sostituzione dei vecchi motori imbarcati sulla classe "V.6000" con quelli di nuova generazione;

(b) 129 di rep., concernente la manutenzione ordinaria dei nuovi motori della classe "V.6000".

La stipula dei contratti in argomento è avvenuta - come detto - mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto la citata società contraente, essendo produttrice degli omonimi motori marini, è l'unica in campo nazionale e comunitario in grado di effettuare le lavorazioni sui medesimi secondo le esigenze e gli standard richiesti dall'Amministrazione;

(3) tuttavia, le previsioni temporali elaborate dall'Amministrazione per la manutenzione ordinaria dei nuovi motori a valere sul contratto n. 129 di rep. hanno subito una forte dilatazione, dovuta ai seguenti ordini di fattori:

- (a) tempi di fermo della specifica flotta a causa delle "rimotorizzazioni" realizzate in forza del suddetto contratto n. 130 di rep., conclusesi solo nel corso del 2011;
- (b) conseguente stato di elevata efficienza dei nuovi propulsori, peraltro coperti da garanzia contrattuale di 24 mesi;
- (c) avvio (per esigenze di contenimento della spesa) di una politica di "insourcing" manutentivo, che ha consentito di eseguire i livelli manutentivi e correttivi non complessi, sfruttando professionalità interne all'Amministrazione;
- (4) nel 2013, di contro, il forte aumento della recrudescenza dei fenomeni illeciti perpetrati via mare, connessi principalmente con il controllo dei flussi migratori, ha determinato un considerevole aumento dell'impiego dell'intera flotta del Corpo, ivi incluse le citate vedette "V.6000".

La citata situazione operativa, tuttora attuale, ha generato una considerevole compressione degli intervalli manutentivi e correttivi, anche in considerazione delle previsioni di cui alla recente Circolare n. 1/2014 datata 17 gennaio 2014 del Comando Generale - III Reparto Operazioni, che ha previsto, per ciascuna unità navale, un limite minimo di ore di moto annuali pari a 290.

Tale prospettiva di impiego - conseguentemente - lascia prevedere l'utilizzo completo delle risorse ancora disponibili sul contratto n. 129 di rep. entro il termine del 31 dicembre 2016.

A supporto di tale previsione, l'Ufficio Navale, Organo tecnico del Comando Generale per lo specifico settore, ha predisposto un prospetto

riportante, per le dodici unità navali dotate dei propulsori in narrativa, le relative proiezioni orarie di utilizzo per il 2014, 2015 e 2016, quantificando il pertinente quadro finanziario occorrente per gli interventi manutentivi e correttivi per un totale di € 1.000.259,00, al netto di eventuali oneri finanziari.

Tale previsione rappresenta una stima di impiego prudenziale, in quanto si basa sul rateo di impiego di 290 ore di moto annue, che rappresenta - come si è detto - l'obiettivo minimale stabilito dalla menzionata Circolare n. 1/2014.

La previsione tiene conto - altresì - delle intervenute scadenze dei termini di garanzia sulle forniture di cui al predetto contratto n. 130 di rep.”.

4. L'Ufficio di controllo ha reputato le risposte dell'Amministrazione idonee a superare alcune osservazioni formulate nella nota istruttoria, ma ha ritenuto, altresì, di richiedere il deferimento alla Sezione del controllo della questione relativa alla scelta di affidare in via diretta un nuovo contratto al medesimo fornitore e, quindi, al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 163/2006, nonché alla qualificazione del decreto come atto aggiuntivo, laddove lo stesso appare a tutti gli effetti un nuovo contratto.

Ai fini dell'esame collegiale, in data 1° aprile 2014, è stata inviata dal Comando Generale della Guardia di Finanza un'analitica memoria, con la quale si riaffermano i chiarimenti forniti in risposta alla nota istruttoria.

Nell'adunanza odierna i rappresentanti dell'Amministrazione hanno

sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto in sede istruttoria e nell'ultima memoria su richiamata.

DIRITTO

E' all'esame della Sezione il decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza con il quale si approva l'atto aggiuntivo - n. 637 di rep. dell'8 novembre 2011 - al contratto n. 129 di rep. del 17 12 2007.

La questione rimessa all'Organo collegiale attiene alla conformità a legge di un provvedimento che approva un atto aggiuntivo, con il quale l'Amministrazione, previa rimodulazione delle prestazioni, al medesimo costo complessivo del contratto principale, provvede alla proroga di quest'ultimo; per la copertura di tale "atto aggiuntivo" si utilizzano le risorse residue, per prestazioni non rese dal contraente, in quanto non richieste dall'Amministrazione medesima durante l'esecuzione del primo contratto.

1. L'Ufficio di controllo ha manifestato dubbi circa il corretto inquadramento giuridico della fattispecie, osservando che, più esattamente, si sarebbe dovuto procedere ad un nuovo negozio giuridico, con ricorso alle ordinarie procedure di scelta del contraente, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

In particolare, rileva l'Ufficio remittente che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di un'estensione c.d. "impropria" del contratto originario, atteso che il sistema delle garanzie della concorrenza limita le fattispecie di affidamento diretto alla medesima ditta già affidataria di contratto a poche fattispecie predeterminate, caratterizzate da

presupposti stringenti e limiti tassativi.

A sostegno del proprio assunto, nella relazione di deferimento, richiama l'art. 57, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, che disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nella particolare ipotesi di affidamento di servizi complementari. Il comma 5 della disposizione in parola, in particolare, dispone che nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura è consentita, tra l'altro: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto di determinate condizioni e, precisamente:

- che tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- che il valore stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

Osserva altresì l'Ufficio che, la possibilità di esperire la predetta procedura, anche alla luce del parere espresso dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – AG25-08 –, è legata alla ricorrenza di stringenti

presupposti fissati dal legislatore: imprevedibilità della circostanza sopravvenuta, non separabilità dei lavori o servizi complementari rispetto al contratto iniziale, valore non superiore al cinquanta per cento del valore iniziale.

A conforto della propria argomentazione, l'Ufficio ha richiamato anche la sentenza 5 ottobre 2000, causa C-337/98, Commissione/Francia, che offre una restrittiva nozione di adeguamento contrattuale, per cui si è ritenuto non esistere una modifica contrattuale essenziale, comportante una nuova procedura di esecuzione, solo nel caso in cui vengono eseguiti adeguamenti puramente tecnici del contratto a condizioni esterne modificate.

L'Ufficio di controllo ha, in altre parole, censurato il ricorso ad un atto aggiuntivo di proroga del contratto stipulato con la SEATEK S.p.A. nel 2007, osservando che con tale procedura sarebbe stata elusa la normativa che richiede, in via generale, che le Pubbliche Amministrazioni procedano alla scelta del contraente attraverso procedure di gara, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza.

2. L'Amministrazione dissente da tale ricostruzione normativa, sottolineando che già la procedura di gara afferente al contratto principale - attesa la circostanza che la SEATEK S.p.A. è la produttrice dei motori marini di cui trattasi ed unica in grado di effettuare le lavorazioni dei medesimi - si era conclusa con il ricorso alla procedura negoziata. Una rinnovata procedura di gara, pertanto, non avrebbe potuto avere un diverso esito, e si sarebbe comunque conclusa con

l'affidamento dei servizi di manutenzione e di fornitura di ricambi alla stessa Società.

La base normativa di riferimento viene, dunque, rinvenuta dall'Amministrazione nella previsione dell'art. 311, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 207 del 2010, il quale, come riferito in "fatto", consente alla stazione appaltante di disporre variazioni al contratto per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. Esigenze individuate, nella fattispecie in esame, nella necessità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla legge n. 266 del 2005, nell'ambito dei diversi interventi normativi di contenimento della spesa pubblica.

3. Osserva, preliminarmente, la Sezione che la fattispecie all'esame presenta alcune caratteristiche peculiari che non possono non essere tenute in considerazione.

L'efficienza della flotta marina della Guardia di Finanza, in funzione della quale è stato stipulato il contratto in oggetto, rappresenta una esigenza che richiede necessariamente una costante attività di manutenzione dei natanti, attività che non consente interruzioni o ritardi.

Seppure non si possa affermare di essere in presenza di una fattispecie configurabile in senso tecnico-giuridico quale "servizio pubblico essenziale", non si può ignorare che la lotta alle attività illecite impone alle Amministrazioni interessate un particolare impegno, al fine di assicurare che le azioni di contrasto ai comportamenti illegali siano costanti nel tempo e non subiscano impedimenti.

La tutela dell'ordine pubblico nei suoi diversi ambiti, pur rappresentando esigenza ineludibile, deve essere comunque coniugata con la necessità – alla quale la P.A. non può sottrarsi – di controllare il livello e la crescita della spesa pubblica soprattutto attraverso interventi di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse a disposizione.

In tale contesto, l'Amministrazione, in prossimità della scadenza del termine contrattuale (31 dicembre 2013), si è attivata in modo da assicurare il proseguimento delle attività di manutenzione e il costante rifornimento dei ricambi da parte della Società produttrice dei motori marini in dotazione delle motovedette velocissime classe "V.6000".

In proposito, l'art. 57, comma 5, richiamato dall'Ufficio in sede istruttoria, prevede la procedura negoziata, tra le altre ipotesi, per *"i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale"*, precisando che *"tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento"* e che *"il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale"*.

Su tale qualificazione giuridica, riferita al caso di specie, la Sezione concorda parzialmente in quanto il contratto *de quo*, il cui valore

complessivo è superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, pur non avendo ad oggetto "*lavori complementari*", bensì una rimodulazione delle prestazioni già indicate nel contratto principale, non potrebbe separare tali lavori e, soprattutto, tali forniture, sotto il profilo tecnico-economico, dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, essendo gli stessi essenzialmente legati alla fornitura principale dei motori marini in dotazione, forniti dalla società SEATEK.

Alla luce della specificità del contratto in esame, ad avviso della Sezione, occorre accertare se sussistano le condizioni indicate dal medesimo art. 57, comma 2, lett. b), il quale consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, tra l'altro, "*qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato*".

Dagli esiti dell'attività istruttoria si evince che la SEATEK S.p.A., già in sede di sottoscrizione del contratto principale, era stata scelta con procedura negoziata in quanto, come produttrice dei motori marittimi di cui trattasi, era l'unica, in campo nazionale e comunitario, in grado di effettuare le lavorazioni sui medesimi e di assicurare la fornitura dei ricambi. Tale circostanza non è ad oggi mutata, ragion per cui una diversa procedura negoziale non avrebbe potuto avere un esito diverso.

La procedura seguita dall'Amministrazione non può essere inquadrata, pertanto, nell'ambito di un nuovo affidamento di servizi complementari, bensì in una ipotesi di contratto con il medesimo

soggetto che aveva sottoscritto il contratto principale, in quanto unico operatore in grado di impegnarsi a fornire le prestazioni richieste dall'ente appaltante e conformi alle sue esigenze.

Ricorda, peraltro, il Collegio che il ricorso a tale procedura riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo dell'Amministrazione di individuare il privato contraente attraverso il confronto concorrenziale e, quindi, richiede un particolare rigore nella individuazione dei presupposti che possono legittimarne il ricorso.

Nel caso di specie l'Amministrazione, come già osservato, ha motivato espressamente la sussistenza dei presupposti giustificativi, richiamando la particolare qualità di natura tecnica dei servizi a carico della Società, con ciò, a parere della Sezione, adempiendo adeguatamente all'onere di dimostrare, in modo oggettivo, l'unicità del fornitore.

Quest'ultimo - SEATEK S.p.A.- infatti, rappresenta, come peraltro precedentemente sottolineato, l'unico soggetto in condizione di svolgere il tipo di prestazioni richieste dall'ente appaltante e conformi alle sue esigenze.

4. L'Amministrazione ha richiamato, altresì, a sostegno della scelta della trattativa diretta, l'art. 311, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

La disposizione anzidetta, nel ribadire il divieto per la stazione appaltante di disporre variazioni ai contratti stipulati, prevede alcune eccezioni, tra cui la necessità di intervenire "*per esigenze derivanti da*

sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”.

A parere dell'Amministrazione, come già illustrato, le sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, che avrebbero legittimato la scelta di apportare variazioni al contratto principale, sono da rinvenire nelle norme contenute in diversi provvedimenti legislativi (d.l. n. 52/2012, convertito dalla legge n. 94/2012 – c.d. *spending review* – e d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012), i quali hanno disposto tagli alla spesa pubblica, con conseguente necessità di interventi di razionalizzazione delle risorse assegnate.

A tal fine, nell'ambito dell'esecuzione del contratto principale, sono state poste in atto azioni di contenimento della spesa, limitando il ricorso alle prestazioni della Società contraente ed utilizzando al meglio le professionalità interne al Corpo. Tenuto conto dei risparmi realizzati - la cui quantificazione è presumibile sia potuta intervenire solo avvicinandosi la conclusione del contratto principale -, proprio per proseguire nell'azione di controllo e di ottimizzazione delle risorse resesi così disponibili, l'Amministrazione ha proceduto ad una rimodulazione delle prestazioni (interventi manutentivi o correttivi di livello superiore, tenuto conto della particolare complessità degli stessi e per l'acquisto di ricambistica) ed alla fissazione di un nuovo termine contrattuale, attraverso la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

Al riguardo, la Sezione, nell'accogliere la tesi dell'Amministrazione, ritiene più conferente al caso di specie far rinvenire la possibilità del ricorso alla procedura di cui all'art. 311, comma 2, lettera a) del d.P.R. n. 207/2010 alle sopravvenute esigenze che, nella memoria scritta e, in

adunanza, sono state fornite dall' Amministrazione stessa, riguardo al rafforzamento del controllo delle frontiere e del soccorso in mare da parte della Guardia di finanza che, negli ultimi anni, si è intensificato in maniera esponenziale

Tutto ciò premesso, anche tenuto conto delle peculiarità e specialità della fattispecie in esame, il Collegio ritiene conforme a legge il decreto del Comandante in Seconda del Comando Generale della Guardia di Finanza, con il quale si approva l'atto aggiuntivo n. 637 di rep. dell'8/11/2013 al contratto n. 129 di rep. del 17/02/2007 stipulato con la "SEATEK S.p.A" per la manutenzione di motori marini.

P.Q.M.

La Sezione ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto del Comandante in Seconda del Comando Generale della Guardia di Finanza, con il quale si approva l'atto aggiuntivo n. 637 di rep. dell'8/11/2013 al contratto n. 129 di rep. del 17/02/2007.

Il Presidente

(Pietro De Franciscis)

Il Relatore

(Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il 13 maggio 2014

Il Dirigente

(Dott.ssa Paola Lo Giudice)